

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERENA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORIGLIANO-ROSSANO CS VIA
DON MILANI 3

Numero REA: CS - 119465

Codice fiscale: 01835590785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata **"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERENA"**.

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata e le disposizioni di cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 sulle cooperative sociali e le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

La Cooperativa informa la propria attività tenendo conto della funzione sociale attribuita alla Cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata stabilita dall'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Corigliano Calabro (CS).

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

Art. 3 - Durata

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 27 maggio 2022; tale durata potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, ed educativi

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 Codice Civile., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze

qui previste.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

Art. 5 - Oggetto

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha le seguenti finalità:

- a) stimolare la crescita della coscienza culturale, sia individuale che sociale, per tutte le forme di emarginazione;
- b) realizzare forme concrete di inserimento sociale per gli emarginati in genere, mediante prestazioni di servizi assistenziali e sanitari;
- c) promuovere e gestire attività collegate al folklore, alla tradizione, al turismo, allo spettacolo ed allo sport;
- d) provvedere alla divulgazione della cultura, anche mediante stampa e riproduzione con ogni mezzo, diffusione e distribuzione di libri, giornali, riviste e materiale video e sonoro inerente gli scopi sociali;
- e) promuovere, creare e gestire servizi culturali di assistenza, di formazione professionale, di inserimento e di avviamento al lavoro;
- f) promuovere e sostenere ogni iniziativa tesa al miglioramento delle condizioni sociali e materiali delle persone svantaggiate;
- g) promuovere e gestire servizi per la prevenzione delle devianze giovanili, della delinquenza e della tossicodipendenza;
- h) promuovere e gestire iniziative tese all'educazione permanente ed alla realizzazione concreta del diritto allo studio;

i) promuovere e gestire nel rispetto di tutte le norme di legge, ambulatori, colonie, case di riposo e/o di lungodegenza, iniziative ricreative, scuole biblioteche popolari, sale di ritrovo di divertimento e di spettacolo, palestre e campi sportivi.

l) operare nel settore dei beni ambientali, anche al fine di avviare al lavoro ed educare soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà partecipare ad organismi associativi e inoltre, potrà assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese purchè le stesse abbiano attività analoghe o complementari a quelle sopra indicate.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 - Requisiti del soci

II numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.

Possono essere ammessi a soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, coloro che intendono comunque collaborare al raggiungimento dei fini sociali e gli esercenti attività di assistenza e di consulenza

attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa,
questi ultimi ai sensi dell'art. 10 Legge n. 381/91.

Coloro i quali non abbiano i requisiti per una dimostrata
capacità professionale potranno essere ammessi nella
categoria dei soci speciali di cui al successivo articolo 10
del presente Statuto.

I soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n.
142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria
adesione alla Cooperativa, o anche successivamente
all'instaurazione del rapporto associativo, per casi
eccezionali valutati dal Consiglio di Amministrazione, un
ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in
forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma
consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia
(compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui
contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la
Cooperativa e i soci cooperatori saranno disciplinati da
apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della citata
legge n. 142/2001 e successive modificazioni.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci
cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in
numero strettamente necessario al buon funzionamento
dell'impresa sociale.

Possono essere infine ammesse le persone giuridiche pubbliche

e private i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione e controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Ammissione di nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente articolo 6;
- c) indicazione del settore in cui intende operare il socio da ammettere nella categoria dei soci speciali;
- d) il numero di quote che intende sottoscrivere, in misura

comunque non inferiore a quanto periodicamente stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi articoli 46-47.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel

libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano state sottoscritte le quote e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla per iscritto agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvedere ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore ordinario o socio cooperatore speciale, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore ordinario o socio cooperatore speciale, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel

regolamento di cui al precedente articolo 6.

Art. 8 - Diritti e obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) a versare l'importo delle quote sottoscritte, con le modalità previste dal successivo articolo 21;
- b) a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

Art. 9 - Divieti

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi

esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

Art. 10 - Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria, speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione; il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano iniziare, completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione nell'assetto produttivo della cooperativa;
- e) le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;

Ai soci cooperatori speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci

cooperatori ordinari, anche in relazione ai costi della formazione finalizzata all'inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria dei soci speciali ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Il socio speciale può essere rappresentato solo da altro socio speciale e non può rappresentare più di un altro socio appartenente alla stessa categoria di soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione, che non potrà essere di durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la propria formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio cooperatore, intendendosi per esso, ove non esplicitamente derogato, sia quello ordinario che quello speciale, si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla

Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Può inoltre recedere dalla Cooperativa il socio che intende cedere le proprie quote secondo le modalità e i termini previsti dal successivo articolo 22.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi articoli 46-47.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni dal rapporto di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa

e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 6;
- d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento

delle quote sottoscritte;

f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 Codice Civile;

g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

h) che, avendo instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;

j) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente articolo 9;

k) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

l) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

m) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la persona, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la pubblica amministrazione o per delitti concernenti la violazione delle norme che vietano l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

L'esclusione è pronunciata inoltre dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci ammessi alla categoria speciale di cui all'articolo 10 che non abbiano rispettato i doveri inerenti la formazione, non arrivando al conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di

esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 50 (cinquanta) euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo delle quote sottoscritte. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale, e l'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 14 - Controversie in materia di recesso o esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto, a mano o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli articoli 46-47 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le quote sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo articolo 24.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvi gli effetti della compensazione con ogni eventuale credito liquido della Cooperativa e con la penale deliberata a carico dei soci

cooperatori esclusi.

Per le quote assegnate al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies del Codice Civile la liquidazione o rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine di cinque anni.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno, diritto al rimborso delle quote, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 17 - Richiesta di rimborso

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 18 - Ammissione di nuovi soci

A norma dell'articolo 2 della Legge n. 381/91, possono essere

ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di volontariato a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto periodicamente stabilito dalla assemblea dei soci, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di volontariato disponibili, e del luogo di prestazione, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere

coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di volontariato sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 19 - Soci Sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge n.

59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle quote che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso

il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle quote, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle quote del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le quote sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del successivo articolo 24.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle quote di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Ai soci sovventori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore

nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;

- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/92;

- dal fondo di riserva legale

- da eventuali fondi di riserva straordinaria;

- dall'eventuale riserva divisibile;

- dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

- da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 del Codice Civile, da parte dei soci sia cooperatori che sovventori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci cooperatori.

Art. 21-Quote di partecipazione

Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori e volontari immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti con delibera della Assemblea ordinaria dei Soci, adottata in conformità alle disposizioni inderogabili di legge.

Nessun socio cooperatore né volontario può avere tante quote, il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle quote dei soci nel seguente ordine: quote sottoscritte dai soci cooperatori; quote sottoscritte dai soci volontari; quote sottoscritte dai soci sovventori.

Art. 22 - Divieto di trasferimento delle quote dei soci cooperatori e volontari

Il capitale sociale dei soci cooperatori e volontari è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa.

TITOLO VII

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

Art. 24 - Destinazione dell'utile

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il

riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545 - sexies del Codice Civile e del successivo articolo 25.

In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno. La stessa Assemblea delibera sulla ripartizione degli utili annuali come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci sovventori nella misura stabilita dalla legge, ovvero dal presente statuto, ovvero dalla deliberazione assembleare;
- e) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

Art. 25 - Ristorno

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e quindi degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori ordinari:

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- b) mediante emissione ed assegnazione gratuita di nuove quote;

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori speciali di cui all'articolo 10 in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari ed esclusivamente mediante integrazione delle retribuzioni complessive.

TITOLO VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 26 - Trattamento economico

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza

di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Art. 27 - Regolamento interno

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Art. 28 -Trattamenti economici ulteriori - ristorno

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in

accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente articolo 25.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

Art. 29 - Organi Sociali

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale (se nominato).

Sezione I - ASSEMBLEA

Art. 30 - Convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente comunicato ai soci a mano o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno pervenuta almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai

componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'articolo 2363 del Codice Civile, l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 23.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 31 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione degli Amministratori sulla Gestione;
2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato;
4. determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;

6. conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, l'eventuale incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 2409 - quater del Codice Civile;

7. approva il regolamento interno;

8. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;

10. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 28;

11. delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare complessivo di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio

sovventore oltre a quanto previsto dall'articolo 19; il valore nominale di ciascuna quota di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle quote di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano a trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle quote medesime;

12. delibera sul numero di quote minime che dovranno essere sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 32 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'articolo 2514 del Codice Civile, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua

competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis del Codice Civile; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 33 - Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, sia l'assemblea ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Art. 34 - Modalità delle votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione

dell'Assemblea.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma del Codice Civile. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 35 - Intervento - voto - rappresentanza

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore, volontario o persona giuridica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Hanno altresì diritto di voto:

- i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno sei mesi; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea ordinaria al momento dell'emissione delle quote;

Ogni socio, ad eccezione dei soci cooperatori speciali di cui all'articolo 10, avente diritto di voto può farsi

rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 36 - Presidenza della Assemblea

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il segretario può essere un non socio.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, in caso di necessità, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle deleghe ed il numero dei delegati, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati

delle votazioni.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione II - ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.37 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 , ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Nel caso di Amministratore Unico, la carica può essere conferita anche fino a revoca.

Art.38 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art.39 L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati

almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.40 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.41 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art.42 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo

amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Art. 43 - Nomina - Composizione - Durata

II Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C. C. e successive modificazioni.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 44 - Competenza e riunioni

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma del Codice Civile.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi

nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO X

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 48 - Divieti

E' fatto divieto di:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 49 - Devoluzione patrimonio sociale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote nel

seguente ordine: soci sovventori, soci volontari, soci
cooperatori.

Art. 50 - Osservanza dei requisiti delle cooperative a
mutualità prevalente

Le clausole di cui agli articoli 49 e 50, primo comma non
possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né
ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto
osservate.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 51 - Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa
nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente
fra i non soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 52 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano
le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice
Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative
nonché le disposizioni sulle società a responsabilità
limitata, in quanto compatibili.

F.to: Santella Isabella = Giovanni Fino notaio. Sigillo.

Copia su supporto Informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20